UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXIV **Roma — Venerdì, 14 settembre 1923** **Numero 217**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . .	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40.*

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. 2.00 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 3.00 } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali a decorrere dal 1° d'ogni mese — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze** *(Tel. 91-86). — All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 20 agosto 1923, n. 1905.
Applicazione della tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Ancona.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria ed il regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, per l'attuazione di detta legge;

Vista la deliberazione 4 aprile 1922 della Camera di commercio e industria di Ancona;

Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Ancona è autorizzata ad imporre una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel proprio distretto;

La tassa predetta sarà prelevata coi privilegi delle imposte erariali ed in conformità della seguente tariffa:

a) per negozi di bazar, di stralcio e di liquidazione da un giorno ad un mese L. 20; per ogni mese successivo L. 10;

b) per esercizi di vendita in alberghi o case private da uno a quindici giorni L. 15; per tutto il mese L. 25; per ogni mese successivo L. 10;

c) per banchi fissi o mobili o su veicoli posti nelle pubbliche vie o piazze, per ogni settimana o frazione di settimana L. 4, per occupazione di superficie fino a mq. 3; per ogni metro quadrato o frazione, in più, L. 2 in aumento.

Art. 2.

La tassa in parola non si applica ai commessi viaggiatori o rappresentanti di commercio neppure se questi prendono in affitto locali per esporre i loro campioni. Si applica invece, qualora i detti commessi e rappresentanti di commercio portino seco merci e ne facciano traffico.

Sono esenti dalla tassa i commercianti girovaghi e temporanei che portano tutta la merce sulla persona e senza aiuto di veicoli, ed il cui valore non superi le 50 lire.

Art. 3.

Non possono essere colpiti gli esercizi aperti e condotti da persone che pagano la imposta di ricchezza mobile e la tassa camerale, purchè il commercio che vi si compie si riferisca all'azienda principale, e quelli che possono considerarsi dipendenti da altri stabili e geriti nello stesso Comune.

Art. 4.

Con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale sarà approvato il regolamento speciale per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 20 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1923.
Atti del Governo, registro 216, *foglio* 44. — GRANATA.

REGIO DECRETO 20 agosto 1923, n. 1906.
Applicazione della imposta camerale sugli esercenti industria e commercio nel distretto della Camera di commercio di Girgenti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 9 giugno 1907, n. CCCXXIV che autorizza la Camera di commercio e industria di Girgenti ad imporre un'annua tassa sugli esercenti industria e commercio nel proprio distretto camerale;

Visti la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria ed il regolamento approvato con il R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245 per l'attuazione della legge medesima;

Viste le deliberazioni 26 luglio 1922 e 20 febbraio 1923 della Camera predetta;

Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio e del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Girgenti è autorizzata ad applicare la sua imposta principale col mezzo di aliquota percentuale massima di L. 1.80 % sul reddito netto proveniente da ogni forma di attività commerciale e industriale prodotto nell'ambito del proprio distretto, con esenzione dei redditi netti non superiori a L. 300.

Art. 2.

Con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale saranno approvati il regolamento speciale per l'esecuzione del presente decreto, nonchè la misura dell'aliquota annua dell'imposta, in base al fabbisogno relativo.

Art. 3.

Il R. decreto 9 giugno 1907, n. CCCXXIV è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 20 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1923.
Atti del Governo, registro 216, *foglio* 45. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 luglio 1923, n. 1908.
Importazione nel Regno dalle colonie italiane del « trocas » in dischi sagomati per bottoni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 1 del R. decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'industria e commercio e dell'agricoltura;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla importazione nel Regno del « trocas » in dischi sagomati per bottoni provenienti dalle colonie italiane, è concessa la franchigia doganale entro i limiti di un quantitativo annuo di quintali 20000.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — TEOFILO ROSSI — DE' STEFANI — DE CAPITANI D'ARZAGO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1923.
Atti del Governo, registro 216, *foglio* 47. — GRANATA.

RELAZIONI e REGI DECRETI.
Scioglimento dei Consigli comunali di Cossato (Novara), di Tarcento (Udine), di Carinola (Caserta) e di Tricarico (Potenza).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 22 luglio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cossato, in provincia di Novara.

MAESTÀ,

L'amministrazione comunale di Cossato, costituita nelle elezioni generali del 18 febbraio scorso, non ha potuto finora assumere la gestione del Comune per i profondi contrasti sorti fra i suoi componenti in seguito ai risultati della lotta elettorale.

I tentativi fatti dall'autorità politica locale per raggiungere un accordo non approdarono e, nonostante il tempo trascorso dalle elezioni, la tensione degli animi anzichè attenuarsi si è maggiormente accentuata, anche per sopravvenute polemiche e contrasti di carattere personale.

Le ripercussioni di tale situazione hanno suscitato tra i partiti un preoccupante fermento che darebbe luogo a gravi conseguenze ove si procedesse all'insediamento del Consiglio.

Urgenti motivi di ordine pubblico, oltre alla persistente impossibilità di funzionamento dell'amministrazione, rendono pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario; ed a ciò provvede lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cossato, in provincia di Novara, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Nestore Zanone è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 13 agosto 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Tarcento, in provincia di Udine.

MAESTÀ,

L'amministrazione comunale di Tarcento, fin dal suo insediamento, ha svolto un'azione deficiente ed irregolare, che ha avuto gravi ripercussioni sulla situazione finanziaria dei pubblici servizi.

Si è accertato che gli amministratori hanno fatto un colpevole sperpero del pubblico danaro, specialmente nell'esecuzione di importanti lavori pubblici, commessa, con precedure illegali e senza le dovute garanzie, a cooperative aderenti al proprio partito, nelle quali taluni degli stessi amministratori avevano cariche direttive. Malgrado frequenti richiami dell'autorità di vigilanza, l'amministrazione non aveva ancora sottoposto all'approvazione tutoria il bilancio del 1922; nel giugno scorso, si dovette ordinare la compilazione d'ufficio a mezzo di un Commissario prefettizio, che, con accurata revisione delle previsioni delle entrate, potè notevolmente ridurre il carico dei tributi locali.

Tale azione della rappresentanza elettiva ha suscitato nella cittadinanza vivaci critiche, che acuiscono i contrasti tra i partiti, in modo da far temere gravi conseguenze.

Ragioni di ordine pubblico e la necessità di ricondurre la normalità nella gestione della civica azienda e garantire la scrupolosa osservanza delle provvidenze già adottate di ufficio a tutela dei contribuenti rendono, pertanto, indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario; a ciò provvede lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Tarcento, in provincia di Udine, è sciolto.

Art. 2.

Il signor ragioniere Gino Mosca è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 13 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 13 agosto 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Carinola, in provincia di Caserta.

SIRE,

Da tempo l'amministrazione comunale di Carinola funzionava irregolarmente, richiamando la particolare attenzione dell'autorità politica locale; tre crisi, verificatesi successivamente, ne avevano profondamente scissa la compagine e 9 su 30 consiglieri assegnati avevano presentate le dimissioni.

Un'inchiesta eseguita nel maggio scorso ha accertato numerose e gravi irregolarità nell'andamento dei servizi ed ha posto in evidenza il contegno partigiano dell'amministrazione. Era stata trascurata la prosecuzione di talune liti pendenti a carico di appaltatori di lavori; contrariamente alle prescrizioni dell'autorità tutoria non si era provveduto alla quotizzazione delle terre demaniali, che erano date abusivamente in affitto, o detenute arbitrariamente da privati. Erano stati accordati sussidi di indigenza, malgrado la Giunta ne avesse con provvedimento di massima vietato la erogazione; gli amministratori avevano ricevuto compensi non dovuti, trascurando, o ritardando il pagamento di rate di imposte e tasse dovute al Comune. Erano state per noncuranza ritardate le pratiche per la costruzione dell'acquedotto, con grave disagio della popolazione costretta ad usare acqua malsana; tutti i pubblici servizi e particolarmente quello medico e veterinario, la nettezza urbana, la viabilità, il cimitero, il mattatoio erano in stato di completo abbandono.

Contestati tali addebiti all'amministrazione, le deduzioni date dal Consiglio comunale nella seduta del 18 giugno u. s. redatte in forma prevalentemente polemica e spesso poco riguardosa verso il Commissario inquirente, sostanzialmente non valgono a dirimere la consistenza delle accuse.

D'altronde il Consiglio, diviso com'è da profondi dissensi, non riesce a svolgere una proficua attività e assai raramente le prime convocazioni fruttuose.

L'inerzia dell'amministrazione, le partigianerie compiute, l'abbandono dei servizi hanno suscitato infine nella popolazione un vivace malcontento che tiene gli animi in continuo fermento e che ha già provocato vivaci incidenti durante le adunanze consigliari.

In tale situazione, anche per ragioni d'ordine pubblico, oltre che per la necessità di provvedere adeguatamente al riordinamento dei servizi, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale, ed a ciò provvede lo schema di decreto, che mi onoro pertanto sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Carinola, in provincia di Caserta, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Biagio Grossi è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 13 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 13 agosto 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Tricarico, in provincia di Potenza.

MAESTÀ,

Un'inchiesta recentemente eseguita sull'amministrazione comunale di Tricarico ha rilevato numerose irregolarità dei pubblici servizi più importanti, specie quelli delle scuole, della nettezza urbana, della viabilità e del macello.

Gli uffici municipali sono in deplorevole disordine, mancano alcuni registri obbligatori, tra cui quello di popolazione; gravi deficienze si sono accertate nella procedura in economia del dazio consumo, nella procedura delle contravvenzioni, il cui prodotto non è stato regolarmente versato nella cassa comunale, e nella tenuta delle contabilità, non essendosi deliberati i consuntivi dal 1912 in poi.

L'amministrazione aveva da tempo trascurato l'applicazione delle tasse di esercizio, di famiglia, sui domestici e sui cani, malgrado fossero previste in bilancio, determinando con ciò un grave dissesto alla finanza dell'Ente ed odiose sperequazioni nella ripartizione del carico tributario. Deplorevoli abusi si sono accertati nella gestione granaria, in cui avevano preso parte diretta il sindaco e taluni assessori, e gravi addebiti sono emersi a carico dello stesso sindaco, per aver riscosso somme rilevanti come rimborso di spese per viaggi non giustificati.

Le risultanze dell'inchiesta sono state contestate all'amministrazione, la quale, riconosciuta l'esattezza dei rilievi formulati, ha dato giustificazioni inattendibili, non curando di eliminare le irregolarità segnalate.

La irregolare e deficiente azione spiegata dalla rappresentanza elettiva ha suscitato nella popolazione un vivo malcontento, che ha dato luogo a reclami e proteste e minaccia di provocare gravi perturbamenti. Ragioni di ordine pubblico e la manifesta incapacità dell'amministrazione a ricondurre la normalità nella gestione della civica azienda rendono, pertanto, indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario, che, con adeguati poteri, attenda alla sistemazione finanziaria dell'Ente ed al riassetto dei pubblici servizi; a ciò provvede lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Tricarico, in provincia di Potenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Andrea Corbo è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 13 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

RELAZIONI e REGI DECRETI.

Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Roccella Jonica, Breno, Firmo, Rocca Canterano, Verbicaro, Dipignano, Pontremoli, Niguarda, Castel di Jeri, Bussi, Linguegiietta, Leonessa, Niscemi, Laterza, Paduli, Paolisi e Limina.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 2 settembre 1923, sul decreto che proroga i poteri del Commissario straordinario di Roccella Jonica.

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di V. M. lo schema di decreto, che proroga di 3 mesi i poteri del R. commissario del comune di Roccella Jonica, per dare modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il Nostro decreto, in data del 22 marzo 1923, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Roccella Jonica, in provincia di Reggio Calabria;

Veduta la legge comunale e provinciale, nonchè il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Roccella Jonica è prorogato di 3 mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 2 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 2 settembre 1923, sul decreto che proroga i poteri dei Commissari straordinari di Breno, Firmo, Rocca Canterano, Verbicaro, Dipignano, Pontremoli e Niguarda.

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di V. M. lo schema di decreto che proroga di 3 mesi i poteri dei Regi commissari dei comuni di Breno (Brescia), Firmo (Cosenza), Rocca Canterano (Roma), Verbicaro, Dipignano (Cosenza), Pontremoli (Massa), Niguarda (Milano), per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduti i Nostri decreti, in data 19, 22 aprile, 3, 10, 17 maggio e 7 giugno u. s., con cui vennero sciolti rispettivamente i Consigli comunali di Breno (Brescia), Firmo (Cosenza), Rocca Canterano (Roma), Verbicaro, Dipignano (Cosenza), Pontremoli (Massa) e Niguarda (Milano);

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione dei Consigli comunali di Breno, Firmo, Rocca Canterano, Verbicaro, Dipignano, Pontremoli e Niguarda è prorogato di 3 mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 2 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 2 settembre 1923, sul decreto che proroga i poteri dei Commissari straordinari di Castel di Ieri, Bussi, Linguegliettta, Leonessa, Niscemi, Laterza, Paduli e Paolisi.

SIRE.

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di V. M. lo schema di decreto che proroga di 3 mesi i poteri dei Regi commissari dei comuni di Castel di Ieri, Bussi, Linguegliettta, Leonessa, Niscemi, Laterza, Paduli e Paolisi per dar modo alle gestioni straordinarie di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione delle normali rappresentanze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduti i Nostri decreti in data 6, 10, 13, 17, 27 e 31 maggio u. s., con cui vennero sciolti rispettivamente i Consigli comunali di Castel di Ieri, Bussi (Aquila), Linguegliettta (Porto Maurizio), Leonessa (Aquila), Niscemi (Caltanissetta), Laterza (Lecce), Paduli e Paolisi (Benevento);

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione dei Consigli comunali di Castel di Ieri, Bussi, Linguegliettta, Leonessa, Niscemi, Laterza, Paduli e Paolisi è prorogato di 3 mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 2 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 2 settembre 1923, sul decreto che proroga i poteri del Commissario straordinario di Limina.

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di V. M. lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. Commissario del comune di Limina per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il Nostro decreto, in data 4 febbraio 1923, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Limina, in provincia di Messina, nonchè quello in data 17 maggio 1923, con cui venne prorogato di 3 mesi il termine per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Limina è prorogato di 3 mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 2 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETI MINISTERIALI 3, 4 e 5 settembre 1923.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il signor Francesco Figari, nato il 16 maggio 1877 a Genova, da Gerolamo e da Maria Odero, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1 della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Francesco Figari il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 16 agosto 1923 del Consiglio di Stato (Sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto signor Francesco Figari il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 settembre 1923.

p. *Il Ministro*: A. FINZI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che la signora Matilde Coppodè, nata il 13 luglio 1892 a Firenze, da Gino e da Beatrice Romanelli, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1 della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Matilde Coppodè il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 16 agosto 1923 del Consiglio di Stato (Sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Matilde Coppodè il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 settembre 1923.

p. *Il Ministro*: A. FINZI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il signor Ambrogio Brusotti nato a Milano il 2 agosto 1875 da Luigi e da Enrichetta Leonardi trovasi in via di riacquistare, a norma dell'articolo 9, n. 3 della legge 13 giugno 1922, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'articolo 8, n. 1 della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Ambrogio Brusotti il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 16 agosto 1923 del Consiglio di Stato (Sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'articolo 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto signor Ambrogio Brusotti il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 settembre 1923.

p. *Il Ministro*: A. FINZI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che la signora Giuseppina Torriani nata a Milano il 30 giugno 1879 da Antonio e da Maria Rocchi trovasi in via di riacquistare, a norma dell'articolo 9, n. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'articolo 8, n. 1 della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Giuseppina Torriani il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 16 agosto 1923 del Consiglio di Stato (Sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'articolo 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Giuseppina Torriani il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 settembre 1923.

p. *Il Ministro*: A. FINZI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il signor Aldo Zucchini nato a Massa Superiore il 20 settembre 1879 da Giulio e da Elisa Strozzi trovasi in via di riacquistare, a norma dell'articolo 9, n. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'articolo 8, n. 1 della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Aldo Zucchini il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 16 agosto 1923 del Consiglio di Stato (Sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'articolo 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto signor Aldo Zucchini il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 settembre 1923.

p. *Il Ministro*: A. FINZI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che la signora Olga Amati nata a Milano il 29 settembre 1892 da Carlo e da Irene Bonferroni trovasi in via di riacquistare, a norma dell'articolo 9, n. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'articolo 8, n. 1 della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Olga Amati il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 16 agosto 1923 del Consiglio di Stato (Sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'articolo 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Olga Amati il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 settembre 1923.

p. *Il Ministro*: A. Finzi.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il signor Dante Angelo Rainoldi, nato a Rovellasca, il 3 febbraio 1892, da Achille e da Maria Carugo, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1 della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Dante Angelo Rainoldi il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 24 agosto 1923 del Consiglio di Stato (Sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto signor Dante Angelo Rainoldi il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 settembre 1923.

p. *Il Ministro*: A. Finzi.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il signor Luigi Omini, nato a Milano il 10 aprile 1891, da Pietro e da Antonia Perolfi, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1 della legge anzidetta:
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Luigi Omini il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 16 agosto 1923 del Consiglio di Stato (Sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto signor Luigi Omini il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 settembre 1923.

p. *Il Ministro*: A. Finzi.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che la signora Maria Baglio, nata a Milano, il 2 giugno 1895, da Carlo e da Giuseppina Meazza, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1 della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Maria Baglio il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 16 agosto 1923 del Consiglio di Stato (Sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Maria Baglio il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 settembre 1923.

p. *Il Ministro*: A. Finzi.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Direzione generale del credito e delle assicurazioni private.

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 11 settembre 1923.

	Media		Media
Parigi	128 46	Belgio	105 67
Londra	102 11	Olanda	8 875
Svizzera	402 83	Pesos oro	16 80
Spagna	303 83	Pesos carta	7 40
Berlino (al milione)	0 60	New-York	22 508
Vienna	0 035	Oro	434 30
Praga	67 70		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	77 74
	3.50 % » (1902)	71 50
	3.00 % lordo	43 75
	5.00 % netto	88 35

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Avviso.

Si notifica che nel giorno di giovedì 4 ottobre 1923 alle ore 9 in una sala a pianterreno del palazzo, ove ha sede questa Direzione generale, via Goito, n. 1, in Roma, con libero accesso al pubblico, si procederà alla 49ª estrazione annuale delle obbligazioni emesse per la ferrovia Torino-Savona-Acqui passate a carico dello Stato per effetto della convenzione 19 novembre 1868 e 14 giugno 1870, approvata con la legge 21 agosto 1870, n. 5858.

Le obbligazioni da estrarsi secondo la relativa tabella di ammortamento ammontano a 218 sulle 17,897 attualmente vigenti agli effetti della estrazione.

Compiuta la estrazione saranno notificati i numeri delle obbligazioni rimborsabili al 2 gennaio 1924.

Roma, 14 settembre 1923.

p. Il direttore capo divisione: SCALZO.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(1ª *pubblicazione*). (Elenco n. 10).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 309 — Data della ricevuta: 30 aprile 1917 — Ufficio che rilascia la ricevuta: Banca d'Italia, succursale Taranto — Intestazione della ricevuta: Martucci Giacinto fu Tommaso — Titoli del Debito pubblico al portatore: obbligazioni n. 6 — Ammontare del capitale L. 1800 prestito nazionale 5% con decorrenza dal 1° agosto 1916.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 42 — Data della ricevuta: 13 marzo 1916 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Teramo — Intestazione della ricevuta: Moschetta Saverio fu Pasquale, per conto della Congregazione di carità di Farindola — Titolo del Debito pubblico nominativo: n. 1 — Ammontare della rendita: L. 132 consolidato 4.50% con decorrenza dal 1° ottobre 1914.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3388 — Data della ricevuta: 29 maggio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione dalla ricevuta: Bettitoni Adalgisa fu Luigi, ved. Tronconi — Titolo del Debito pubblico nominativo: n. 1 — Ammontare della rendita: L. 2155 consolidato 5% con decorrenza senza interessi.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2802 — Data della ricevuta: 10 febbraio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del Debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Barbieri Giovanni — Titolo del Debito pubblico nominativo: n. 1 — Ammontare della rendita: L. 52.50 consolidato 3.50% con decorrenza omessa.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, lì 13 settembre 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** ELENCO N. 7.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate o vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. N. 5%	27154	375 —	Ottaviano Chiara, Sara, Elena, Amalia, e Giovanna fu *Enrico*, minori, sotto la patria potestà della madre Pellecchia Clementina vedova Ottaviano, dom. in Avellino; con usufrutto vitalizio a Pellecchia Clementina fu Luigi, ved. di Ottaviano *Enrico*, domic. in Avellino.	Ottaviano Chiara, Sara, Elena, Amalia e Giovanna fu *Michele*, minori, ecc., come contro. Con usufrutto vitalizio a Pellecchia Clementina fu Luigi, ved. di Ottaviano *Michele*, domiciliata in Avellino.
3.50%	226539	210 —	Zanoletti *Elvira* di Pietro, moglie di Depetris Luigi, dom. in Acqui (Alessandria). Vincolata.	Zanoletti *Cristina-Camilla-Elvira*, moglie di Depetris *Bartolomeo-Luigi*, dom. in Acqui (Alessandria). Vincolata.
»	509696	70 —		
»	243722	350 —	Giordano *Ferdinanda* fu Giovanni, moglie di Fina Alessandro, dom. a Torino.	Giordano *Marianna-Luigia-Ferdinanda* fu Giovanni, ecc., come contro.
Cons. 5%	262152	345 —	per l'usufrutto a Costa *Lucia* fu Carlo, ved. di Borgnino Vittore, dom. a Baldichieri (Alessandria).	per l'usufrutto a Costa *Teresa-Lucia* fu Carlo, ved., ecc., come contro.
»	262153	345 —		
»	247760	445 —		
»	247761	445 —		

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, lì 18 agosto 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione** **(Elenco n. 10).**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5%	95532	3160 —	Mazzola Maria, *Aurelio*, Ippolito, Oreste ed Annibale fu Amabile, minori, sotto la patria potestà della madre Gimmelli Giovanni fu Giovanni, ved. Amabile Mazzola, dom. a Pisa.	Mazzola Maria, *Aurelia*, Ippolito, Oreste ed Annibale fu Amabile, minori, ecc., come contro.
»	306816	300 —	*Matrocola* Enrico di Luigi, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Cassino (Caserta).	*Matronola* Enrico di Luigi, ecc., come contro.
»	306817	300 —	*Matrocola* Mario di Luigi, minore, ecc., come la precedente.	*Matronola* Mario di Luigi, ecc., come contro.
»	306818	300 —	*Matrocola* Guido di Luigi, minore, ecc., come la precedente.	*Matronola* Guido di Luigi, ecc., come contro.
»	306819	300 —	*Matrocola* Vittorio di Luigi.	*Matronola* Vittorio di Luigi.
»	306820	300 —	*Matrocola* Giuseppe di Luigi.	*Matronola* Giuseppe di Luigi.
»	306821	300 —	*Matrocola* Ada di Luigi, nubile.	*Matronola* Ada di Luigi, nubile.
»	306822	300 —	*Matrocola* Maria di Luigi, nubile.	*Matronola* Maria di Luigi, nubile.
»	306823	300 —	*Matrocola* Anna di Luigi, nubile.	*Matronola* Anna di Luigi, nubile.
»	306824	300 —	*Matrocola* Ida di Luigi, nubile.	*Matronola* Ida di Luigi, nubile.
	306825	300 —	*Matrocola* Antonio di Luigi. Vincolati tutti di usufrutto a favore di Cuomo Maria-Antonia fu Gennaro, moglie di *Matrocola* Luigi.	*Matronola* Antonio di Luigi. Vincolati tutti di usufrutto a favore di Cuomo Maria-Antonia fu Gennaro, moglie di *Matronola* Luigi.
»	305325	140 —	*Matrocola* Enrico, Guido, Mario, Vittorio, Ada, Giuseppe, Maria, Anna, Ida, Antonio di Luigi, minori, ecc.	*Matronola* Enrico, Guido, Mario, Vittorio, Ada nubile, Giuseppe, Maria nubile, Anna nubile, Ida nubile, Antonio di Luigi, i primi tre minori, ecc.
»	78054	125 —	Conforto *Carla* fu Giovanni, *minore* sotto la patria potestà della madre Persiani Ida di Carlo, ved. di Conforto Giovanni, dom. in Genova.	Conforto *Maria-Angela*, chiamata comunemente Carla, *nubile*, dom. a Genova.
»	320964	1405 —	Guicciardi Angiola-Maria fu *Alessandro*, minore, sotto la patria potestà della madre Terzi Dina, ved. di Guicciardi *Alessandro*, dom. a *Sondrio*.	Guicciardi Angela-Maria fu *Daniele*, minore, sotto la patria potestà della madre Terzi Dina, ved. di Guicciardi *Daniele*, dom. a *Ponte in Valtellina* (Sondrio).
»	320962	1400 —	Intestata come la precedente. Con usufrutto vitalizio a Terzi Dina fu Luigi, ved. di Guicciardi *Alessandro*, dom. a *Sondrio*.	Intestata come la precedente. Con usufrutto vitalizio a Terzi Dina fu Luigi, ved. di Guicciardi *Daniele*, dom. a *Ponte in Valtellina* (Sondrio).
»	320965	1405 —	Guicciardi Maria-Giovanna fu *Alessandro*, minore, sotto la patria potestà della madre Terzi Dina, ved. di Guicciardi *Alessandro*, dom. a *Sondrio*.	Guicciardi Maria-Giovanna fu *Daniele*, minore, sotto la patria potestà della madre Terzi Dina, ved. di Guicciardi *Daniele*, dom. a *Ponte in Valtellina* (Sondrio).
»	320963	1400 —	Intestata come la precedente. Con usufrutto vitalizio a Terzi Dina fu Luigi, ved. di Guicciardi *Alessandro*, dom. a *Sondrio*.	Intestata come la precedente. Con usufrutto vitalizio a Terzi Dina fu Luigi, ved. di Guicciardi *Daniele*, dom. a *Ponte in Valtellina* (Sondrio).
»	276716	940 —	Maninetti *Lorenzo* di Giacomo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Ardesio (Bergamo).	Maninetti *Melchiorre-Lorenzo* di Giacomo, minore, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 8 settembre 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 34, dal 20 luglio al 26 agosto 1923.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Carbonchio ematico					
Bari	Altamura	2	—	3	—
Benevento	Cerreto Sannita	—	2	—	2
Brescia	Brescia	—	2	—	2
Id.	Salò	—	1	—	1
Campobasso	Campobasso	1	—	2	—
Catanzaro	Catanzaro	—	2	—	2
Id.	Cotrone	—	1	—	1
Id.	Monteleone	—	2	—	2
Chieti	Chieti	1	—	2	—
Cosenza	Castrovillari	1	2	2	5
Cuneo	Alba	—	1	—	2
Firenze	San Miniato	—	1	—	1
Novara	Novara	—	5	—	8
Id.	Vercelli	—	1	—	1
Palermo	Palermo	—	1	—	2
Pola	Pisino	—	1	—	1
Potenza	Matera	1	—	1	—
Id.	Melfi	1	—	1	—
Id.	Potenza	1	—	1	—
Roma	Frosinone	2	2	2	2
Id.	Rieti	1	—	1	—
Id.	Roma	3	—	4	1
Id.	Viterbo	4	—	4	—
Salerno	Campagna	1	—	1	—
Id.	Salerno	1	—	1	—
Sassari	Nuoro	1	—	2	—
Id.	Sassari	2	1	2	1
Torino	Torino	—	3	—	9
Trapani	Trapani	—	1	—	4
Treviso	Treviso	1	—	1	1
Trieste	Trieste	—	1	—	1
		24	30	30	49
Carbonchio sintomatico					
Campobasso	Campobasso	1	—	5	—
Grosseto	Grosseto	—	1	—	1
Roma	Viterbo	1	—	1	—
Sassari	Nuoro	—	1	—	1
Trento	Merano	—	1	—	1
		2	3	6	3
Afta epizootica					
Alessandria	Alessandria	—	1	—	1
Id.	Asti	1	—	1	—
Id.	Casale	—	1	—	1
Id.	Novi	1	—	1	—
Aquila	Aquila	2	1	2	1
Id.	Avezzano	2	—	5	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*					
Aquila	Cittaducale	5	—	11	—
Arezzo	Arezzo	4	2	7	5
Avellino	Avellino	1	—	1	—
Bari	Altamura	3	—	19	—
Belluno	Belluno	1	—	1	—
Bergamo	Bergamo	16	6	60	11
Id.	Clusone	1	—	3	—
Id.	Treviglio	6	5	9	5
Bologna	Bologna	14	—	25	6
Id.	Imola	3	—	7	—
Id.	Vergato	3	—	9	—
Brescia	Brescia	19	3	53	12
Id.	Breno	10	—	23	2
Id.	Chiari	8	—	10	1
Id.	Salò	3	1	15	1
Id.	Verolanuova	4	4	11	6
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	3	—
Cremona	Casalmaggiore	2	1	2	6
Id.	Cremona	2	2	2	2
Cuneo	Mondovì	1	1	1	2
Ferrara	Cento	1	—	8	—
Id.	Ferrara	7	1	24	7
Firenze	Firenze	3	—	3	—
Id.	Pistoia	1	—	1	—
Id.	San Miniato	1	—	2	—
Forlì	Cesena	2	—	3	1
Id.	Forlì	1	—	1	—
Genova	Genova	1	—	1	—
Id.	Spezia	1	—	1	—
Grosseto	Grosseto	1	—	3	1
Lucca	Lucca	3	—	3	—
Mantova	Mantova	15	—	22	7
Massa Carrara	Massa	2	—	3	—
Milano	Lodi	—	3	—	3
Id.	Milano	1	1	1	1
Modena	Mirandola	3	—	15	1
Id.	Modena	5	—	11	—
Novara	Novara	—	1	—	1
Id.	Varallo	—	2	—	4
Padova	Padova	4	1	5	2
Parma	Borgo S. Donnino	—	1	—	1
Id.	Parma	—	5	—	6
Pavia	Mortara	1	1	1	2
Id.	Pavia	4	2	4	4
Id.	Voghera	1	1	1	2
Pesaro - Urbino	Urbino	—	4	—	7
Piacenza	Piacenza	—	6	—	7
Potenza	Matera	1	—	1	—
Id.	Melfi	3	—	3	—
Ravenna	Faenza	1	—	1	—
Id.	Lugo	1	—	1	—
Id.	Ravenna	1	—	1	—
Reggio Emilia	Guastalla	—	1	—	1
Id.	Reggio Emilia	1	3	3	12
Roma	Rieti	1	2	1	2
Id.	Roma	4	2	13	2
Rovigo	Adria	2	—	5	—
Id.	Rovigo	4	—	6	—
Salerno	Campagna	1	—	1	—
Siena	Siena	—	1	—	1
Sondrio	Sondrio	15	—	113	2
Torino	Aosta	1	—	3	—
Id.	Ivrea	1	—	1	—
Id.	Pinerolo	2	—	4	—
Id.	Torino	2	—	2	—
Trento	Bolzano	—	1	—	1
Id.	Cles	1	1	1	2
Id.	Riva	—	2	—	2

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Segue Afta epizootica.				
Trento	Rovereto	1	1	1	1
Id.	Tione	1	2	2	3
Id.	Trento	2	—	4	4
Treviso	Treviso	1	—	5	2
Venezia	Venezia	1	5	1	6
Verona	Verona	10	5	12	14
Vicenza	Vicenza	5	6	7	9
		224	89	585	182
	Malattie infettive dei suini.				
Ancona	Ancona	—	4	—	6
Arezzo	Arezzo	2	5	4	6
Ascoli Piceno	Ascoli	1	1	2	4
Id.	Fermo	2	—	5	—
Avellino	Ariano	1	—	1	—
Id.	S. Angelo Lomb.	—	1	—	10
Belluno	Belluno	1	2	3	2
Id.	Feltre	1	1	1	1
Bologna	Bologna	2	—	3	—
Id.	Imola	1	1	1	2
Chieti	Chieti	1	—	1	—
Cosenza	Castrovillari	—	1	—	2
Cuneo	Mondovì	1	—	1	—
Id.	Saluzzo	1	—	1	—
Forlì	Cesena	1	—	1	—
Pesaro Urbino	Urbino	—	1	—	1
Pola	Capodistria	1	—	2	—
Id.	Parenzo	1	—	2	—
Potenza	Lagonegro	1	—	1	—
Id.	Matera	1	—	1	—
Id.	Potenza	2	—	2	—
Siena	Siena	2	—	2	1
Trento	Bolzano	—	5	—	28
Id.	Borgo	—	2	—	3
Id.	Bressanone	—	6	—	10
Id.	Cavalese	—	5	—	10
Id.	Cles	—	3	—	3
Id.	Merano	—	2	—	4
		24	40	34	93
	Morva.				
Napoli (*a*)	Napoli	1	—	1	—
	Farcino criptococcico				
Bari	Bari	4	—	4	—
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	1	—
Napoli (*a*)	Castellammare St.	3	—	9	—
Id.	Napoli	3	—	14	2
Palermo	Palermo	2	—	5	—
Roma	Roma	1	—	1	—
Salerno	Salerno	1	1	2	1
		15	1	36	3

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Rabbia.				
Ancona	Ancona	1	1	3	4
Bari (*b*)	Bari	1	—	1	—
Id.	Barletta	1	—	3	—
Benevento	S. Bartolomeo	—	2	—	2
Bologna	Vergato	—	1	—	1
Brescia	Chiari	—	1	—	1
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	1	—
Caserta	P. d'Alife	—	2	—	2
Chieti	Chieti	—	1	—	1
Cuneo	Cuneo	—	2	—	3
Firenze	San Miniato	—	1	—	1
Forlì	Rimini	—	1	—	1
Massa Carrara	Massa	—	1	—	1
Messina	Castroreale	—	1	—	1
Milano	Milano	—	1	—	1
Id.	Monza	—	1	—	2
Modena	Mirandola	—	1	—	1
Napoli (*a*)	Napoli	—	1	—	5
Novara	Novara	—	1	—	1
Palermo	Palermo	1	—	5	—
Pesaro Urbino	Pesaro	—	1	—	3
Id.	Urbino	—	1	—	4
Ravenna	Ravenna	—	1	—	1
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
Salerno	Salerno	—	1	—	1
Id.	Vallo Lucano	—	2	—	2
Trieste	Trieste	1	1	1	1
		6	27	14	41
	Rogna.				
Aquila	Aquila	3	—	4	—
Id.	Sulmona	—	1	—	1
Avellino	Ariano	1	—	1	—
Id.	S. Angelo Lomb.	1	—	2	—
Bologna	Bologna	2	—	2	—
Campobasso	Campobasso	1	—	2	—
Id.	Isernia	1	—	2	—
Massa Carrara	Massa	1	—	2	—
Teramo	Teramo	—	3	—	8
		10	4	15	9
	Agalassia contagiosa delle pecore e capre				
Aquila	Aquila	2	—	2	—
Id.	Avezzano	1	—	2	—
Id.	Cittaducale	2	—	2	—
Id.	Sulmona	2	—	2	—
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	2	—
Id.	Piazza Armerina	1	—	2	—
Campobasso	Campobasso	—	1	—	3
Chieti	Chieti	1	—	1	—
Roma	Rieti	1	—	1	—
Id.	Roma	—	1	—	1
Id.	Viterbo	1	—	1	—
Salerno	Campagna	1	—	4	—
Teramo	Teramo	—	2	—	4
		13	4	19	8

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Vaiuolo ovino.					
Aquila	Aquila	5	1	5	1
Id.	Avezzano	4	1	9	2
Id.	Sulmona	1	—	1	—
Bari	Altamura	1	—	1	—
Id.	Barletta	1	—	1	—
Brescia	Chiari	—	3	—	3
Roma	Frosinone	1	—	1	—
Id.	Roma	1	—	1	—
Id.	Velletri	1	—	1	—
Teramo	Teramo	—	2	—	4
Trento	Cles	—	1	—	1
		15	8	20	11
Morbo coitale maligno.					
Bergamo	Treviglio	4	—	4	—
Massa Carrara	Massa	1	—	1	—
		5	—	5	—
Colera dei polli					
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	1	—	1	—
Setticemia emorragica dei bovini					
Sassari	Nuoro	—	1	—	1
Influenza del cavallo.					
Siracusa	Noto	1	—	1	1

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	20	54	79
Carbonchio sintomatico	5	5	9
Afta epizootica	42	313	767
Malattie infettive dei suini	15	64	127
Morva	1	1	1
Farcino criptococcico	6	16	19
Rabbia	23	33	55
Rogna	6	14	24
Agalassia contagiosa delle pecore e capre	7	17	27
Vaiuolo ovino	6	23	31
Morbo coitale maligno	2	5	5
Colera dei polli	1	1	1
Setticemia emorragica dei bovini	1	1	1
Influenza del cavallo	1	1	1

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(*b*) Malattia sospetta.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visto il decreto-legge 17 agosto 1919, n. 1710;
Visto il decreto Reale 17 agosto 1919, n. 1579, che autorizza l'apertura di concorsi per i posti vacanti nelle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura;
Visto il R. decreto 10 agosto 1919, n. 1599;
Visto il R. decreto 14 agosto 1920, n. 1856;
Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 330;

Decreta:

È aperto il concorso a quattro posti di insegnante straordinario di coltura generale nelle R. scuole speciali e pratiche di agricoltura con lo stipendio iniziale di L. 5100 oltre l'indennità caro viveri.

L'insegnante di coltura generale deve impartire in conformità dei programmi delle scuole suddette, l'insegnamento della lingua italiana, degli elementi di storia patria e di geografia, delle nozioni di aritmetica e geometria, della computisteria generale, dei diritti e doveri e della calligrafia, con un massimo di 20 ore settimanali di lezioni.

Il concorso è per esami, e per titoli. Fra i titoli costituiscono ragione di preferenza quelli di studio superiori a quello richiesto per l'ammissione al concorso, nonchè dei servizi prestati dai concorrenti, nelle sopradette scuole in qualità di insegnanti incaricati.

Gli esami consisteranno in una prova scritta di lingua italiana ed in una di aritmetica e geometria ed in prove orali su tutte le materie di insegnamento sopraindicate.

Gli esami che avranno luogo in ottore si daranno in Roma presso il Ministero per l'agricoltura nei giorni che verranno a tempo opportuno fatti conoscere ai concorrenti.

A parità di merito della graduatoria finale saranno preferiti gli invalidi di guerra, i feriti in combattimento, gli orfani di guerra ed i figli di invalidi di guerra, gli insigniti di decorazioni al valor militare ed infine chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Le domande di ammissione al concorso in carta bollata da L. 2, dovranno pervenire al Ministero per l'agricoltura (Direzione generale dell'agricoltura, Divisione IV) non più tardi del 15 settembre 1923, e dovranno contenere la indicazione della dimora del concorrente ed i seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il concorrente non ha oltrepassato il 35° anno di età;
b) stato di famiglia;
c) attestato di cittadinanza;
d) attestato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;
e) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;
f) certificato di sana costituzione fisica;
g) attestato di adempiuto obbligo di leva militare;
h) diploma di licenza di R. scuola normale o di R. liceo o di R. istituto tecnico;
i) prospetto delle occupazioni avute;
l) tutti gli altri titoli e documenti che il candidato crederà di produrre nel suo interesse.

I documenti che corredano la domanda debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e portare le opportune vidimazioni dell'autorità politica o giudiziaria.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), ed *f*) debbono avere la data non anteriore al 1° aprile 1923

Non si terrà conto della condizione relativa al limite massimo di età per quei concorrenti che si trovano almeno da un triennio in servizio presso una R. scuola speciale o pratica di agricoltura. Il limite stesso è elevato da 35 a 40 anni per i già combattenti.

I concorrenti che prestano servizio in amministrazioni dipendenti dallo Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*) e *g*). Tale qualità deve essere provata mediante certificato dall'amministrazione da cui dipende.

Agli insegnanti di nuova nomina delle Scuole speciali e pratiche di agricoltura saranno applicate le norme legislative che, in ordine alle pensioni, si stabiliranno in sostituzione di quelle vigenti.

Roma, 30 giugno 1923.

Il Ministro: G. De Capitani d'Arzago.

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente.

Roma — Stamperia dello Stato.